



**COMUNE DI BOVEZZO**  
*Provincia di Brescia*

**REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE  
COMPENSIVO DELLE REGOLE PER L'ESERCIZIO  
DELL'AUTOTUTELA, DEGLI ISTITUTI DEFLATIVI E DELLO  
STATUTO DEL CONTRIBUENTE**

*Già aggiornato con c.c. marzo 2007*

# REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMPRENSIVO DELLE REGOLE PER L'ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA, DEGLI ISTITUTI DEFLATIVI E DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

## PARTE PRIMA

### PRINCIPI GENERALI CAPO PRIMO

#### *Articolo 1 - Ambito di applicazione.*

1. Il presente regolamento mira a disciplinare, con carattere generale, i procedimenti amministrativi riguardanti le entrate tributarie e patrimoniali del Comune, per le parti dell'obbligazione non riservate alla legge statale, così come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'autotutela e gli altri istituti deflativi in esso richiamati, aventi la finalità di migliorare i rapporti con i cittadini.
3. Nel caso di concessione in appalto della gestione di entrate tributarie o patrimoniali, la Ditta concessionaria è tenuta ad attenersi alle disposizioni contenute nel presente regolamento. Il funzionario responsabile dell'Ufficio o del servizio competente è tenuto a vigilare sul puntuale rispetto del regolamento da parte del concessionario ed a segnalare alla Giunta comunale eventuali irregolarità riscontrate.
4. Per le parti del rapporto giuridico non definite dal presente regolamento, si fa rinvio ai regolamenti speciali o generali del Comune ed alle leggi statali, in quanto compatibili.
5. Per ciascun tipo di entrata il Comune può, nei termini di legge, adottare appositi regolamenti.
6. I provvedimenti ed i regolamenti di natura tributaria debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
7. Il funzionario responsabile del tributo provvede, nei termini e con la modalità stabilite dalla legge, ad assolvere l'obbligo di cui al comma 2.

#### *Articolo 2 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe*

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i termini stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.  
**1. bis L'importo minimo di ogni singolo versamento, per ciascun tributo, nell'ambito della riscossione ordinaria è stabilito in euro 3,00 (tre/00).**
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro il termine di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve essere altresì assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge ove esistano, e comunque in modo che il gettito tenda alla copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.

#### *Articolo 3 - Forme di gestione delle entrate*

1. L'Amministrazione determina le forme di gestione delle entrate, in conformità ai principi contenuti nell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, avendo riguardo, non solo ai particolari

caratteri della singola entrata, ma anche e soprattutto al fine di rendere più qualitativa l'azione del Comune e più agevole l'adempimento della prestazione da parte del soggetto obbligato.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicata nel precedente comma 2° debbono risultare da apposita documentata relazione del Soggetto Responsabile dell'entrata di cui trattasi. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
4. L'affidamento della gestione a terzi, non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, rispetto alla gestione in economia. Può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1°, della Legge 24/12/1994 n. 724.
5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini fino al 3° grado, negli organi di gestione delle società miste costituite o partecipate in conformità alle disposizioni legislative vigenti.

#### *Articolo 4 - Soggetti responsabili della gestione*

1. Alla emissione degli atti di gestione provvedono, quando la gestione è effettuata in economia dal Comune, il funzionario responsabile dello specifico tributo, per le entrate tributarie ed il funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio, per le entrate patrimoniali.
2. Il funzionario responsabile del tributo è nominato con delibera della Giunta comunale e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
3. Il funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio è nominato dal Sindaco e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
4. I funzionari di cui ai precedenti commi, possono nominare, a supporto della gestione, il responsabile di procedimento che provvederà anche alla loro sostituzione nel caso di assenza.
5. Per i tributi e le entrate patrimoniali concesse in appalto, i predetti funzionari vigilano sull'attività dei concessionari, con l'obbligo di segnalare tempestivamente alla Giunta comunale eventuali irregolarità compiute da tali soggetti.

#### *Articolo 5 - Attività di verifica e di controllo*

1. La liquidazione delle entrate è atto di gestione obbligatorio. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e/o di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati o del concessionario nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto dell'imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità di pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
3. La richiesta al cittadino di importi di natura tributaria e non, per i quali, a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 7, risulta che sono stati omessi totalmente o parzialmente, deve avvenire mediante apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.

4. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del Messo Comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
5. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento del servizio in concessione a terzi, sono svolte da concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra comune e tale soggetto.
6. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'Ente secondo quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997.
7. Gli atti di gestione debbono contenere la motivazione, per consentire il più ampio diritto di difesa al soggetto obbligato.
8. Nell'attività di gestione ampio deve essere il ricorso del funzionario all'autotutela ed agli istituti deflativi del contenzioso specificatamente richiamati dal presente regolamento.
9. Il Comune non procede ad emettere atti di imposizione, né a rimborsi quando l'importo complessivo non supera L. 20.000.

#### *Articolo 6 - Procedimento di verifica e di controllo*

1. Nell'attività di verifica e di controllo l'Ufficio si avvale prioritariamente dei dati e dei documenti in possesso dell'Amministrazione comunale.
2. Gli uffici del Comune debbono trasmettere all'Ufficio Tributi copia dei documenti utili per l'espletamento delle funzioni di accertamento.
3. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio Tributi tutte le informazioni che il predetto Ufficio ritenga necessarie o utili per l'espletamento dell'attività di accertamento.
4. Il Comune favorisce il collegamento con altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari per il buon esercizio dell'azione di accertamento.
5. Quando non sia altrimenti possibile l'Ufficio acquisisce direttamente le notizie dal soggetto obbligato, progressivamente mediante questionari, inviti e sopralluoghi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

#### *Articolo 7 - Procedimenti sanzionatori e interessi*

1. Responsabile del procedimento sanzionatorio è il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrate tributarie, e il funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio, se trattasi entrate patrimoniali.
2. La misura degli interessi per la riscossione e i rimborsi di tributi comunali è fissato nella misura prevista dall'art. 13 comma 1° della legge 13/05/1999, n. 133.
3. Gli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi di spettanza dal comune di Bovezzo, sono dovuti nelle stesse misure previste in relazione alle imposte erariali per il periodo di imposta e per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore della legge 133 del 13/05/1999.
4. I maggiori importi degli interessi già versati dal contribuente, nelle misure precedentemente previste, non sono rimborsabili.

#### *Articolo 8 - Procedimenti contenziosi*

1. La procedura contenziosa avente per oggetto tributi comunali è disciplinata dalle norme statali.
2. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate patrimoniali è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile.

*Articolo 9 - Tutela giudiziaria*

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il funzionario responsabile del Comune o il Concessionario ex art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 è abilitato alla rappresentanza dell'Ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.
2. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

**PARTE SECONDA**  
**ENTRATE TRIBUTARIE**  
**CAPO SECONDO**  
**STATUTO DEL CONTRIBUENTE**

*Articolo 10 - Statuto del contribuente.*

1. Gli organi e gli uffici del Comune adeguano i propri atti ed i loro comportamenti in tema di entrate tributarie ai principi dettati dalla legge n. 212 del 27.7.2000, concernente "Disposizioni in materia dei diritti del contribuente". I provvedimenti tributari di carattere generale devono menzionare l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
2. I provvedimenti che non hanno oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti l'oggetto del titolo del provvedimento medesimo.
3. I richiami di altre disposizioni contenute in norme o in altri provvedimenti di carattere normativo in materia tributaria si fanno indicando nel provvedimento il contenuto sintetico delle disposizioni alle quali si intende fare rinvio.
4. Le disposizioni che modificano provvedimenti di carattere generale del Comune in materia tributaria debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
5. I provvedimenti tributari del Comune di carattere generale non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

*Articolo 11 - Informazione del contribuente*

6. Gli organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie del Comune, contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi; l'obiettivo potrà essere conseguito, anche congiuntamente, con manifesti, avvisi ed articoli su quotidiani locali, annunci radiofonici e televisivi ed anche mediante sistemi elettronici di informazione, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.

*Articolo 12 - Conoscenza degli atti e semplificazione*

1. Gli uffici del Comune devono assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti tributari a lui destinati. A tal fine provvedono comunque a notificarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in loro possesso o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. Il funzionario responsabile del tributo deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito tributario ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale di un credito.
3. Gli uffici del Comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze

in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisite ai sensi dell'art.18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n.241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi del Comune risultanti da dichiarazioni o comunicazioni aventi il medesimo valore, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti, il funzionario responsabile del tributo deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto (tassa rifiuti, riscossioni coattive, ecc.).

#### *Articolo 13 - Chiarezza e motivazione degli atti*

1. Gli atti del funzionario responsabile del tributo sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del funzionario. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
2. Gli atti devono tassativamente indicare:
  - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
  - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, come individuati nel presente regolamento;
  - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
  - d) sulla cartella esattoriale o sul decreto ingiuntivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
3. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

#### *Articolo 14 - Tutela dell'integrità patrimoniale*

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione e l'accollo del tributo altrui, senza liberazione del contribuente originario.
2. Per la concreta applicazione degli istituti di estinzione dell'obbligazione tributaria indicati al comma 1, si fa rinvio alle disposizioni ed ai provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 8 della legge 212 del 27 luglio 2000.

#### *Articolo 15 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente*

1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente

modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta (tale esimente non trova applicazione nel caso di omessa denuncia nè quando il contribuente, seppur sollecitato, non risponde agli inviti del Comune rivolti ad acquisire dati o notizie).

#### *Art. 16 - Interpello del contribuente*

1. Il Comune di Bovezzo garantisce ai contribuenti il diritto di interpello secondo le modalità e i limiti previsti dall'art. 11 della Legge 212/2000. Le istanze per venute dai contribuenti sono protocollate all'atto del ricevimento. Nel caso di consegna diretta il Comune rilascia ricevuta di presentazione. Le istanze sono inviate al responsabile del tributo, che predisponde la risposta entro 60 giorni dal ricevimento. Copia dell'istanza e della risposta sono trasmesse al Segretario dell'ente e all'organo di revisione per eventuali rilievi e osservazioni. La risposta definitiva all'istanza è inviata al contribuente mediante notifica diretta ovvero plico raccomandato a/r entro 120 giorni dal ricevimento. La risposta viene inviata al contribuente anche nel caso in cui consista:
  - ✓ nell'indicazione che il quesito deve essere formulato ad altra amministrazione competente in materia;
  - ✓ nell'indicazione che non sussistono obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni oggetto dell'istanza.

#### *Articolo 17 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali*

1. Per quanto attiene i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali si demanda a quanto previsto dall'art. 12 della legge 212 del 27/07/2000.

#### *Articolo 18 - Garante del contribuente*

1. Presso la Direzione regionale delle entrate è istituito il Garante del contribuente, come previsto dall'articolo 13 della legge 212 del 27.7.2000.

#### *Articolo 19 – Organi indiretti*

1. I principi della legge 212/2000 devono essere rispettati anche dagli incaricati esterni delle operazioni di riscossione, liquidazione e accertamento dei tributi comunali. A tal fine sono definite apposite clausole negli atti di affidamento dei servizi.

#### *Articolo 20 - Diritti del soggetto obbligato delle entrate patrimoniali del Comune*

1. Le disposizioni del presente capo, in quanto compatibili, s'intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.
2. Nel caso di entrate date in concessione dal Comune, le funzioni sono espletate dal concessionario, sotto la vigilanza del responsabile dell'Ufficio o del servizio, il quale è tenuto a segnalare alla Giunta comunale eventuali irregolarità riscontrate nell'attività del concessionario, in rapporto ai principi contenuti nel presente capo del regolamento

## CAPO TERZO AUTOTUTELA ED ISTITUTI DEFLATIVI

### *Articolo 20 - Esercizio dell'autotutela*

1. Rientra nei doveri d'ufficio del responsabile del tributo e del responsabile dell'Ufficio o del Servizio, annullare, con atto motivato, gli atti, quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.
2. La definitività dell'atto non impedisce l'esercizio dell'autotutela, salvo che l'eventuale ricorso sia stato definitivamente rigettato per motivi di merito.
3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
  - errore di persona;
  - evidente errore logico o di calcolo;
  - errore sul presupposto;
  - doppia imposizione;
  - mancata considerazione di pagamenti;
  - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
  - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'Ufficio.
4. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposta dal soggetto obbligato.
5. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
6. Nel caso di grave inerzia del funzionario competente, alla Giunta comunale è attribuito il potere sostitutivo.
7. Per i provvedimenti di annullamento o di sospensione di importo superiore di L. 10.000.000 il funzionario acquisisce il preventivo parere della Giunta comunale.
8. Il funzionario competente non deve acquisire il parere della Giunta comunale nei casi di rigetto delle istanze di autotutela o di sospensione.
9. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

### *Articolo 22 - Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato*

1. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti o la restituzione di somme versate, ma non dovute.
2. Il funzionario responsabile competente, nel termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato.
3. Se l'istanza è consegnata direttamente al Comune, l'Ufficio ne rilascia apposita ricevuta.
4. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria della Commissione Tributaria ed al Concessionario della riscossione, se trattasi di cartella esattoriale.

### *Articolo 23 - Accertamento con adesione*

1. Il Comune di Bovezzo, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, instaurando con i contribuenti una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

*Art. 24 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione*

2. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e in rettifica, ancorché non ancora notificati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia suscettibile di apprezzamento valutativo e quindi di elementi concordabili tra le parti; ne consegue che l'istituto non si applica alle questioni cosiddette "di diritto" e a tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi obiettivamente certi.
4. Sono altresì escluse dall'accertamento con adesione le attività di liquidazione del tributo sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella dichiarazione o denuncia, nonché le irrogazioni di sanzioni conseguenti a violazioni formali concernenti la mancata, incompleta o infedele risposta a richieste o questionari legittimamente formulati dall'ufficio.
5. L'ufficio, per ricorrere all'accertamento con adesione, deve tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento agli oneri e al rischio di soccombenza in un eventuale contenzioso.
6. Nel caso in cui, successivamente all'adozione dell'accertamento, l'ufficio rilevi la manifesta infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, deve procedere al suo annullamento nell'esercizio del potere di autotutela.

*Art. 25 - Competenza*

1. Competente alla definizione della pretesa tributaria è il responsabile del tributo o del servizio dell'entrata interessato.
2. Per la definizione dell'accertamento di importo a 10 milioni, il responsabile del tributo deve acquisire il preventivo parere della Giunta Comunale.

*Art. 26 - Avvio del procedimento*

1. Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:
  - a) gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione, nonché l'indicazione dell'anno di riferimento;
  - b) il giorno ed il luogo in cui il contraente deve comparire per definire l'accertamento con adesione.
2. In caso di più contribuenti l'ufficio deve inviare l'invito a tutti i soggetti obbligati.
3. Il procedimento per la definizione può altresì essere avviato su istanza del contribuente successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento.

*Art. 27 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio*

1. In presenza di questioni concordabili con il contribuente, l'ufficio dopo aver predisposto l'avviso di accertamento e comunque prima di procedere alla sua notifica, può inviare al contribuente stesso un invito a comparire, con lettera raccomandata, nel quale si indicano la fattispecie tributaria suscettibile di accertamento secondo quanto previsto dalla lettera a) del comma 1) dell'art. 27, nonché il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Se vi sono più contribuenti l'ufficio deve inoltrare l'invito a tutti i soggetti obbligati per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni.
3. L'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste comunque carattere di obbligatorietà.

4. Non costituiscono invito per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione le richieste di informazioni e di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune può rivolgere ai contribuenti; detta attività è infatti preordinata ad acquisire elementi utili all'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento.
5. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.
6. Nel caso in cui l'ufficio non avvii il procedimento, il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento può agire di sua iniziativa qualora riscontri nello stesso atto elementi che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

#### *Art. 28 - Procedimento ad iniziativa del contribuente*

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Dalla data di presentazione dell'istanza sono sospesi per un periodo di novanta giorni sia i termini per l'impugnazione, che quelli di pagamento del tributo.
3. Nel caso di più obbligati la presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione per tutti i coobbligati dei termini di impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale per un periodo di novanta giorni.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
5. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno esaminate dall'ufficio solo se avanzate entro tale data.
6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del tentativo di concordato, viene dato atto in apposito verbale da parte del responsabile del procedimento.

#### *Art. 29 - Rinuncia*

1. L'impugnazione dell'avviso di accertamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza di definizione.
2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito di cui al comma 4 dell'art. 6 comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione, salvo i casi di forza maggiore o di impossibilità a comparire adeguatamente motivati.

#### *Art. 30 - Atto di accertamento con adesione*

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.
2. L'atto di definizione deve essere adeguatamente motivato e deve contenere l'indicazione degli elementi su cui la definizione si fonda, la liquidazione del tributo, interessi e sanzioni dovuti in seguito all'adesione.
3. Nel caso di più obbligati al rapporto tributario, l'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo di essi. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

4. Copia del verbale è trasmessa a cura del responsabile dell'ufficio alla Giunta Comunale (e all'organo di revisione).

*Art. 31 - Adempimenti successivi*

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 8, secondo le modalità stabilite nell'atto medesimo.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrale di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'articolo 38-bis del D.P.R. 633 del 26/10/1972, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (di cui al D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabili a 12 rate se le somme dovute superano i cento milioni.

*Art. 32 - Perfezionamento della definizione*

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art. 9 comma 1, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia previsti dall'art. 9, comma 2.

*Art. 33 - Effetti della definizione*

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali nonché nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile e di nuovi elementi sconosciuti alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

*Art. 34 - Sanzioni applicabili nel caso di accertamento con adesione.*

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo edittale previsto dalla legge.

2. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 3 e 5 dell'art. 12 del D.Lgs. 472/97, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1.

#### *Articolo 35 - Conciliazione giudiziale*

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, l'assistente tecnico che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.
2. Per quanto riguarda la procedura e le conseguenze della definizione delle liti con applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 546/92.

#### *Articolo 36 - Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2002.
2. Sono abrogate, oltre ad ogni altra disposizione regolamentare incompatibile, le deliberazioni:
  - ✓ C.C. n. 74 del 16/2/1998: "Approvazione regolamento accertamento per adesione".
  - ✓ C.C. n. 62 del 11/11/1999: "Regolamento comunale per l'applicazione degli interessi in materia di tributi locali ai sensi dell'art. 13 della legge 13/05/1999 n. 133".